



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento n. 7770/09 RGNR – 2403/12 RGIP a carico di
MATTEI Ottorino ed altri;

Letto l'atto di opposizione proposto dalla parte offesa;
Letta la memoria depositata dalla Difesa di MATTEI Ottorino

All'esito della camera di consiglio;

Ritenuto che, anche sulla scorta della documentazione prodotta dalla Difesa della parte offesa, deve ritenersi che gli indagati abbiano commesso i delitti di diffamazione ed ingiuria ipotizzati nell'atto di querela poiché il tenore del documento di cui si è data lettura esorbita dai limiti del diritto di critica (addotto dal PM e dalla Difesa degli indagati) ad elemento scriminante la condotta contestata;

che la documentazione di cui sopra, in particolare, contraddice in punti fondamentali la veridicità dell'assunto esplicitato dal MATTEI e, per adesione, dagli altri coindagati e reca a carico del CAROLINI valutazioni e giudizi che sono in grado di menomarne la reputazione e l'onore (affermando un coinvolgimento diretto in una vicenda giudiziaria edilizia nel cui ambito si sarebbe verificata la presentazione di una «istanza di condono falsa»):

Visto l'art.409 comma 5 c.p.p.

DISPONE

che il Pubblico ministero provveda entro il termine di giorni dieci alla formulazione dell'imputazione in ordine ai delitti di cui agli artt.594 e 595 c.p..

Tivoli in data del deposito.

Il Giudice
Alberto Cisterna

Depositato in Cancelleria

Il 9/11/2015

Il Cancelliere
Marta...

